

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2020

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
(MARONI)

E DAL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITÀ
(PRESTIGIACOMO)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI
(LA LOGGIA)

CON IL MINISTRO DELL'INTERNO
(SCAJOLA)

E CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
(TREMONTI)

Piano nazionale degli asili nido

Presentato il 23 novembre 2001

ONOREVOLI DEPUTATI! — Il presente disegno di legge vuole rappresentare una disciplina «quadro» in materia di asili nido, la cui normativa è oggi a dir poco datata — risalendo addirittura al 1971 — ed è del tutto insufficiente al fine di assicurare servizi adeguati alle attuali esigenze concrete della popolazione italiana.

La proposta non va considerata di per sé in un contesto isolato *de iure condendo*,

ma va inserita nell'ambito di un complesso di iniziative legislative, che il Governo sottoporrà all'attenzione del Parlamento, volte ad affrontare il «nodo famiglia» con una serie di misure concrete ed efficaci.

Già nel disegno di legge finanziaria sono previste misure fiscali a vantaggio delle famiglie. Ma è evidente che il quadro nella sua interezza potrà essere valutato solo una volta che sarà completata la

definizione del cosiddetto « pacchetto famiglia ».

Venendo agli aspetti specifici del disegno di legge, va preliminarmente sottolineato come costituisca per il legislatore un vero e proprio « dovere costituzionale » affrontare la questione degli asili-nido, che non rappresenta certo la « panacea » per tutti i mali, ma che realisticamente al momento si presenta come una delle soluzioni concretamente percorribili per tentare di conciliare maggiormente esigenze familiari e necessità individuali. L'obiettivo è infatti quello di tentare un ragionevole punto di equilibrio tra il diritto « connotato » a riprodursi e l'insorgente pretesa di realizzare appieno la propria individualità.

La necessità di un tale punto di equilibrio è quanto mai sentita nel nostro Paese, in cui per un complesso di tradizioni storiche e culturali da sempre la famiglia costituisce il nucleo fondante delle società ed il perno attorno al quale si fonda la sfera affettiva dell'individuo.

Ma non è tutto. Di recente si è assistito ad un fenomeno che potrebbe apparire contraddittorio.

Da un lato le giovani coppie devono affrontare sempre maggiori difficoltà di tipo economico — specie nelle metropoli — nel realizzare una nuova famiglia; difficoltà che producono evidenti effetti disincentivanti.

Dall'altro lato — soprattutto nel centro e nel sud d'Italia, in piena controtendenza rispetto ai comportamenti diffusisi all'indomani del periodo della contestazione giovanile — si sta sempre più affermando la cosiddetta « famiglia lunga », vale a dire un nucleo familiare in cui convivono genitori in età avanzata e figli non più giovanissimi.

Si tratta di un fenomeno, a quanto sembra, peculiare all'esperienza italiana, che molto spesso assume la natura di « ammortizzatore sociale di fatto ». In molte situazioni, infatti, proprio la dimensione familiare ha consentito di affrontare in qualche modo determinati disagi sociali.

Sono troppo noti per dover essere qui riprodotti i dati statistici relativi a « non

gioiosi » primati del nostro Paese: basso tasso di natalità e *trend* di invecchiamento della popolazione ed è auspicabile, pertanto, che la giovane coppia italiana dell'immediato futuro possa sapere di poter fruire facilmente di servizi per la temporanea custodia delle bambine e dei bambini, senza dover più trovarsi di fronte al dilemma tra l'affermazione di sé nella vita sociale e professionale e l'averne una famiglia e dei figli.

L'elemento essenziale, base portante del disegno di legge, è rappresentato dalla previsione del doppio binario « pubblico-privato » ed il pieno rispetto del principio di sussidiarietà nella gestione dei servizi, soprattutto alla luce delle recenti modifiche apportate al titolo V della parte seconda della Costituzione.

In particolare, il disegno di legge segue le linee di una aggiornata e complessa versione del principio di sussidiarietà, inteso in chiave sia orizzontale che verticale, nel senso che le attività inerenti i servizi degli asili-nido possono anche essere affidate dai comuni all'autonoma iniziativa dei cittadini e delle imprese, mentre nell'ambito della sfera pubblica le relative competenze sono ripartite tra comuni, province, regioni e Stato.

Se quindi lo Stato definisce con le regioni e gli enti locali i criteri generali per la realizzazione e lo sviluppo degli asili nido, i requisiti minimi per autorizzare il funzionamento degli asili nido e dei micro-nidi, gli orientamenti nazionali in materia e la ripartizione delle risorse, le regioni stesse programmano lo sviluppo degli asili nido, incentivando al riguardo l'associazione intercomunale; definiscono i criteri per l'autorizzazione; stabiliscono i profili professionali; promuovono, anche mediante eventuali sostegni finanziari, interventi per la creazione di micro-nidi nei luoghi di lavoro; determinano le modalità per il controllo di gestione, e — *last but not least* — ripartiscono i fondi attribuiti sulla base delle richieste trasmesse dai comuni.

E proprio i comuni costituiscono la base operativa per la gestione dei « rilanciati » servizi degli asili nido. In partico-

lare, ricevono le proposte dei soggetti privati, provvedono alla gestione diretta dei servizi, definiscono le modalità gestionali ed organizzative degli asili nido.

Il provvedimento — come accennato — si inquadra in un disegno più vasto, che ricomprende misure di diverso genere per il rilancio della famiglia e, comunque sia, anche per quanto concerne la specifica

materia trattata dagli asili nido vuole essere un punto di partenza o, meglio, di avvio per dotare le famiglie anche monoparentali di servizi immediati e facilmente fruibili, per la temporanea custodia dei bambini in età compresa tra i tre mesi ed i tre anni, onde poter conciliare diritti connaturali di riproduzione ed esigenze legate agli attuali stili di vita.

RELAZIONE TECNICA

(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni).

Il presente disegno di legge, recante « Piano nazionale degli asili nido », si presenta come disciplina quadro in materia di asili nido e ha lo scopo di fornire, nel quadro degli interventi a favore delle famiglie, una risposta concreta ai problemi della prima infanzia al fine di assicurare servizi adeguati alle attuali esigenze della popolazione italiana.

In particolare, l'articolo 9 definisce la copertura finanziaria valutata in 25,82 milioni di euro per l'anno 2002, in 51,65 milioni di euro per l'anno 2003 e in 77,47 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Il finanziamento previsto nel presente disegno di legge all'articolo 9 costituisce, rispetto alle necessità che sarebbero ben maggiori, un limite di spesa al finanziamento che può essere accordato alle regioni e ai comuni per la realizzazione dei propri compiti in materia di asili nido.

Ciò posto, poiché non è comunque possibile superare il predetto limite di spesa, si ritiene che non sussistano problemi di violazione dell'articolo 81 della Costituzione.

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

(Finalità generali).

1. La Repubblica, a garanzia del godimento dei diritti sociali e civili su tutto il territorio nazionale, riconosce e tutela la famiglia quale nucleo fondamentale della società e ne esalta il ruolo determinante nella formazione e nello sviluppo educativo dei figli; protegge e promuove la maternità in quanto valore ed evento di grande rilevanza personale e sociale.

2. La presente legge, in relazione agli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione, determina i livelli essenziali che devono essere assicurati negli asili nido quali servizi di interesse pubblico per la prima infanzia, finalizzati a favorire la cura, la formazione e la socializzazione delle bambine e dei bambini di età compresa tra i tre mesi ed i tre anni ed a fornire azioni di sostegno ai bisogni sociali dei genitori.

3. Nel rispetto del principio di sussidiarietà e di libertà di scelta delle famiglie, inteso anche in senso orizzontale, le attività inerenti i servizi degli asili nido sono svolte anche dall'autonoma iniziativa dei cittadini, come singoli e attraverso le loro formazioni sociali.

ART. 2.

(Funzioni degli asili nido).

1. Negli asili nido sono garantiti in particolare:

a) l'offerta alle bambine ed ai bambini di una sede di cura, di formazione, di socializzazione e di ricreazione, al fine di favorire il loro benessere psico-fisico e la promozione delle loro potenzialità cognitive e affettive;

b) il sostegno alle famiglie, con particolare attenzione a quelle monoparentali, nella cura dei figli, anche allo scopo di facilitare l'accesso delle donne al lavoro e comunque di promuovere la conciliazione tra scelte professionali e familiari;

c) il rispetto e la valorizzazione del ruolo educativo attivo dei genitori mediante una completa informazione sulla gestione dei servizi e, se necessario, la loro partecipazione alle scelte organizzative e formative;

d) il diritto all'inserimento delle bambine e dei bambini portatori di svantaggi psico-fisici e sociali;

e) la conciliazione delle esigenze professionali e familiari dei genitori lavoratori mediante l'eventuale istituzione di micro-nidi nei luoghi di lavoro.

ART. 3.

(Cooperazione tra Stato, regioni ed enti locali).

1. Lo Stato può contribuire alla realizzazione e alla gestione di asili nido, assegnando annualmente alle regioni le risorse finanziarie di cui all'articolo 9.

2. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, al fine di favorire lo sviluppo in modo equilibrato dei servizi degli asili nido sull'intero territorio nazionale e di garantire *standard* minimi qualitativi e organizzativi, concordano, in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281:

a) i criteri generali per la realizzazione e lo sviluppo degli asili nido da parte delle regioni e dei comuni, sulla base di strumenti unitari di rilevazione delle esigenze sociali presenti nella varie aree del territorio nazionale;

b) i requisiti minimi organizzativi, con riferimento alle dimensioni strutturali ed al personale, per autorizzare il funzionamento degli asili nido e dei micro-nidi nei luoghi di lavoro, intesi questi ultimi come strutture destinate alla cura e al-

l'accoglienza dei figli dei dipendenti del medesimo datore di lavoro e aventi una particolare flessibilità organizzativa adeguata alle esigenze dei lavoratori stessi;

c) gli orientamenti nazionali circa gli obiettivi di formazione e di socializzazione da perseguire negli asili nido;

d) la ripartizione delle risorse finanziarie statali disponibili sulla base dei seguenti criteri:

- 1) tasso di natalità;
- 2) tasso di occupazione delle donne con figli in età minorile;
- 3) presenza di comuni ad alta densità abitativa;
- 4) carenza di servizi generali per la prima infanzia;
- 5) domanda non soddisfatta di servizi per la prima infanzia.

3. In caso di inadempienza delle regioni e degli enti locali, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, attiva i poteri sostitutivi, con le modalità di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

4. Le Amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici nazionali, nell'ambito del proprio ordinamento e della propria organizzazione, possono, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio, istituire micro-nidi al proprio interno.

ART. 4.

(Funzioni delle regioni).

1. Le regioni esercitano la competenza legislativa in materia di asili nido.

2. Nell'ambito della competenza di cui al comma 1, le regioni, nei limiti delle proprie risorse ordinarie di bilancio e di quelle aggiuntive stanziare ai sensi della presente legge, provvedono in particolare alla promozione, anche mediante eventuali sostegni finanziari, di interventi per la creazione di micro-nidi all'interno dei luoghi di lavoro.

ART. 5.

(Funzioni dei comuni).

1. I comuni, singoli o associati, esercitano le funzioni amministrative in materia di asili nido, secondo i criteri definiti dalle leggi regionali.

2. Al fine di promuovere la realizzazione del maggior numero di asili nido nel quinquennio i comuni prevedono nei nuovi piani regolatori di edilizia pubblica l'edificazione degli asili nido e il recupero di edifici dismessi da destinare a tale utilizzo.

ART. 6.

(Funzioni dei privati).

1. I privati, ivi comprese le famiglie, in forma individuale o associata, possono presentare ai comuni progetti per la organizzazione e la gestione di servizi inerenti gli asili nido, anche sostitutivi integralmente di quelli pubblici, chiedendone il finanziamento totale o parziale.

ART. 7.

(Personale degli asili nido).

1. Presso gli asili nido prestano attività operatori con competenze psico-pedagogiche e unità di personale con compiti ausiliari.

2. Al fine di garantire *standard* minimi, nonché di indirizzare e coordinare l'attività del personale degli asili nido, gestiti dai comuni, in forma singola od associata, la contrattazione collettiva delle aree non dirigenziali individua figure professionali di coordinamento delle attività educative ed organizzative, che comunque devono essere in possesso di un adeguato titolo universitario.

3. In via transitoria, al fine di garantire l'immediata attivazione dei servizi degli

asili nido, i comuni possono ricorrere alle figure professionali in possesso di idonea abilitazione.

ART. 8.

(Concessione di mutui).

1. Per il finanziamento delle opere necessarie alla realizzazione degli asili nido, nonché per l'eventuale acquisto dell'area necessaria, i comuni sono autorizzati, anche in deroga al limite di indebitamento di cui all'articolo 204 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, a contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti con oneri a carico dei rispettivi bilanci. Con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta della Cassa depositi e prestiti, sono stabiliti limiti, condizioni e modalità attuative relative alla concessione dei mutui chiesti in deroga al limite di indebitamento di cui al medesimo articolo 204 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

ART. 9.

(Disposizioni finali).

1. Per le finalità di cui alla presente legge è autorizzata la spesa di 25,82 milioni di euro per l'anno 2002, di 51,65 milioni di euro per l'anno 2003 e di 77,47 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Lire 500 = € 026



14PDL0014560